Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 21 maggio 1959 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in. Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1958, n. 1307.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « G. B. Bosco Lucarelli » di Benevento.

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « G. B. Bosco Lucarelli » di Benevento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959, n. 279.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Ancona la donazione di un'area fabbricabile.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, viene autorizzato ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Ancona la donazione di un'area fabbricabile sita nel comune di Ancona, per la costruzione di una Sezione zooprofilattica

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 142 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 280.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Pinto » di Castellana Grotte.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. Pinto » di Castellana Grotte viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 143 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 281.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Fermo.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Fermo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 282.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Mira, in Trebisacce (Cosenza).

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Mira, in Trebisacce (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1958-1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1957, n. 27208, col quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1957-1958, duemilatrecentonovantacinque salariati temporanei, di cui duecentosessantaquattro che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che centonovantaquattro unità salariali, di cui due di 1ª categoria (specializzati), sono cessati dal servizio per cause varie durante il suddetto esercizio finanziario;

Che, a decorrere dal 1° luglio 1958, si è verificato un aumento nel contingente in parola, a seguito del trasferimento presso l'Amministrazione dei lavori pubblici di dodici salariati provenienti dal Ministero della difesa Marina (compresi cinque di 1ª categoria);

Che, pertanto, la variazione in diminuzione da apportare al contingente di cui trattasi risulta di centottantadue unità;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1958-1959 è ancora necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di duemiladuecentotredici unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1958-1959, duemiladuecentotredici salariati temporanei, di cui duecentosessantasette che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1959
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 67

(3034)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Classificazione tra le provinciali delle due varianti della strada Bassa di Viadana fra le progressive km. 0,457 e 0,627 e fra le progressive km. 7,980 ed il confine mantovano con la contemporanea declassificazione a comunali dei tronchi sottesi, in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 settembre 1957, n. 24, con la quale l'Amministrazione provinciale di Cremona ha chiesto la classificazione tra le provinciali di due nuovi tronchi della strada Bassa di Viadana fra le progressive km. 0,457 e 0,627 e fra la progressiva km. 7,980 e il confine mantovano, con la contemporanea declassificazione a comunale dei tronchi sottesi;

Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 marzo 1958, n. 651, con il quale il predetto Consesso ha ritenuto che i tronchi di strade di cui sopra hanno i requisiti voluti dagli articoli 13 e 16 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Considerato che tali requisiti sussistono anche ai sensi degli articoli 4, 6, 7 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per le strade in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge suddetta per la classificazione tra le provinciali, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

1. Le due varianti della strada Bassa di Viadana fra le progressive km. 0,457 e 0,627 e fra le progressive km. 7,980 ed il confine mantovano, in provincia di Cremona, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

2. I vecchi tratti sono declassificati a comunali e inclusi nell'elenco delle strade comunali di Casalmaggiore il quale provvederà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7 e 8 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, a includere nel proprio elenco i tronchi di strade di cui al presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

p. *Il Ministro*: PECORARO

(3063)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa colognese cementisti, con sede in Cologne (Brescia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria eseguita alla Società cooperativa colognese cementisti, con sede in Cologne (Brescia), dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della cooperativa predetta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa stessa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attivo;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il telegramma del Prefetto di Brescia n. 25663/3 del 13 marzo 1959;

Decreta:

La Società cooperativa colognese cementisti, con sede in Cologne (Brescia), costituita con atto 5 febbraio 1950 del notaio Andrea Bettoni di Brescia, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Alessandro Ambrosetti è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959

Classificazione tra le provinciali del tratto di strada comunale « Corriera Antica » compreso fra la curva Cà Rava ed il ponte Taglio, in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 25 ottobre 1956, n. 14, con la quale il commissario prefettizio dell'Amministrazione provinciale di Ravenna ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tratto di strada comunale « Corriera Antica » compreso fra la curva Cà Rava ed il ponte Taglio;

Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 marzo 1958. n. 530, con il quale il predetto Consesso ha ritenuto che il tratto di strada di cui sopra ha i requisiti voluti dall'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Considerato che tali requisiti sussistono anche ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per il tratto di strada in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge suddetta per la classificazione tra le provinciali, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Il tratto di strada comunale denominato « Corriera Antica », compreso tra la curva Cà Rava ed il ponte Taglio, in provincia di Ravenna, è classificata provinciale ed incluso nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

p. *Il Ministro*: PECORARO

(3065)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « XXV Aprile » di Colle Val d'Elsa, che ha inizio nei pressi del ponte di Spugna e termina in località « La Buccia », in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 25 febbraio 1957, n. 19, con la quale l'Amministrazione provinciale di Siena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « XXV Aprile » di Colle Val d'Elsa che ha inizio nei pressi del ponte di Spugna e termina in località « La Buccia »;

Visto il voto favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 marzo 1958, n. 462, con il quale il predetto Consesso ha ritenuto che la strada di cui sopra ha i requisiti voluti dall'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Considerato che tali requisiti sussistono anche ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per la strada in parola ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della legge suddetta per la classificazione tra le provinciali, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada denominata « XXV Aprile » di Colle Val d'Elsa, che ha inizio nei pressi del ponte di Spugna e termina in località « La Buccia », in provincia di Siena, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

p. *Il Ministro*: PECORARO

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Classificazione tra le provinciali della strada Voltina di Scansano-Cinigiano che ha inizio da Voltina di Scansano e per il bivio delle Arcille raggiunge la provinciale di Cinigiano in corrispondenza del paese di Cinigiano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 agosto 1956, n. 52, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto, ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Voltina di Scansano Cinigiano che ha inizio da Voltina di Scansano e per il bivio delle Arcille raggiunge la provinciale Cinigianese in corrispondenza del paese di Cinigiano;

Visto il parere favorevole espresso nell'adunanza del 13 gennaio 1959, n. 131, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada di cui sopra ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che per la strada in parola ricorrono le condizioni volute dall art. 17 della legge suddetta per la classificazione a provinciale, prima della formazione dei piani previsti dall'art. 16 della legge medesima;

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada Voltina di Scansano-Cinigiano, in provincia di Grosseto, che ha inizio da Voltina di Scansano e per il bivio delle Arcille raggiunge la provinciale Cinigianese in corrispondenza del paese di Cinigiano, è classificata provinciale e inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

p. *Il Ministro*: PECORARO

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dall'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Fiera di Trieste Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste, dal 21 giugno al 5 luglio 1959, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV Fiera del Mediterraneo » e nella « XIX Fiera di Ancona ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Viste le domande inoltrate dagli Enti organizzatori delle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nelle manifestazioni qui appresso indicate, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti citati nelle premesse:

1. « XIV Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 13 al 29 giugno 1959;

2. « XIX Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 4 al 19 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 maggio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex greto in sponda sinistra del torrente Bisagno, in comune di Genova, località Volpara.

Con decreto 5 marzo 1959, n. 214, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex greto, in sponda sinistra, del torrente Bisagno, in comune di Genova, località Volpara, segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 10, di mq. 409,50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 febbraio 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio del genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3003)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma di un vice commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Frosinone

Con decreto Ministeriale addì 30 aprile 1959, è stata disposta la conferma dell'ing. Enrico Vrankx a vice commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Frosinone con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario governativo e di sostituirlo, in caso di assenza, nelle attribuzioni che il commissario stesso riterrà di delegargli a' termini dell'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dell'art. 2381 del Codice civile.

(3004)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Strada Lunghe e Barchi », con sede in frazione di Cignano del comune di Offlaga (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 18412, in data 12 maggio 1959, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Strada Lunghe e Barchi », con sede in frazione Cignano del comune di Offlaga (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 27 ottobre 1957.

(3006)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 5 marzo 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto liquidazione indennità				Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		Data 5-3-1959	Registrazione alla Corte dei conti						
										Reg. agr.					
		Data	N.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	BAIOCCHI Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo	27-12-52	3796	D.M.	1-10-58	284	26-11-58	5832/3736	8- 4-59	6	335	11.465.000	3.055.000	Banca Naz del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	BAIOCCHI Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo	27-12-52	3919	D.P.R.	4-2 -55	91	20- 4-55	5833/3737	8- 4-59	6	336	2.225.000	590.000	Id. Id.	Id.
3	BAIOCCHI Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo	27-12-52	3920	D.P R.	24-12-54	51	3- 3-55	5834/3738	8- 4-59	6	337	1.910.000	505.000	Id. Id.	Id.
4	BAIOCCHI Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo	27-12-52	3921	D.M.	1-10-58	284	26-11-58	5835/3739	8- 4-59	6	338	17.635.000	4.705.000	Id. Id.	Id.
5	BICOCCHI Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe	27-12-52	3865	D.M.	23- 4-58	165	10- 7-58	5836/3740	8- 4-59	6	339	11.485.000	3.065.000	Id. Id.	Id.
6	BICOCCHI Michele fu Emilio, BICOCCHI Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe	29-11-52	2879	D.M.	3- 4-57	141	5- 6-57	5837/3741	8- 4-59	6	340	7.855.000	2.290.000	Id Id.	Id.
7	CALDERINI Carlo fu Luigi . .	3-10-52	1757	D.M.	20-11-57	30	4- 2-58	5838/3742	8- 4-59	6	341	9.105.000	2.750.000	Id Id	Id.
8	CALDERINI Carlo fu Luigi . .	3-10-52	1758	D.M.	20-11-57	30	4- 2-58	5839/3743	8- 4-59	6	342	820.000	175.000	Id Id	Id.
9	CECCHERINI Domenico di Terige	29-11-52	2883	D.M.	8- 1-58	63	13- 3-58	5840/3744	8- 4-59	6	343	22.160.000	6.475.000	Id Id.	Id.
10	FERRAIOLI Alessandro di Gaetano	27- 5-52	827	D.M.	10- 3-58	124	24- 5-58	5841/3745	8- 4-59	6	344	13.220.000	4.185.000	Id. Id.	Id.
11	GIAQUILI FERRINI Gian-Lodovico fu Francesco	26-10-52	1919	D.P.R.	29- 4-54	181	10- 8-54	5842/3746	8- 4-59	6	345	135.000	40.000	Id. Id.	Id.
12	GIAQUILI FERRINI Gian-Lodovico fu Francesco	26-10-52	1920	D.P.R.	29- 4-54	181	10- 8-54	5843/3747	8- 4-59	6	346	3.970.000	1.185.000	Id Id	Id.
13	GIAQUILI FERRINI Gian-Lodovico fu Francesco	26-10-52	1921	D.P.R.	29- 4-54	181	10- 8-54	5844/3748	8- 4-59	6	347	590.000	175.000	Id. Id	Id.
14	GOTTI LEGA Ernesto fu Augusto	29-11-52	2692	D.M.	26- 7-58	258	24-10-58	5845/3749	8- 4-59	6	348	13.825.000	3.815.000	Id. Id	Id
15	GOTTI LEGA Ernesto fu Augusto	29-11-52	2693	D.M.	8- 8-57	269	30-10-57	5846/3750	8- 4-59	6	349	120.000	30.000	Id Id	Id

Roma, addì 4 maggio 1959

Visto, p il *Ministro* SCARANTINO

(2903)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Roma, dei poteri dell'assemblea dei soci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1959, sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 2543 Codice civile, al dott. Alvaro Gafforio, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Roma, i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare il trasferimento alla Gestione INA-Casa di tre lotti di terreno così distinti: 1) via delle Triremi - Ostia Lido, 2) via delle Zattere - Ostia Lido; 3) via Agostino Dati - Monte Mario (Roma), sui quali detta Gestione si è impegnata a costruire ai sensi dell art. 8 della legge 26 novembre 1955, n 1148, tre palazzine da assegnare a soci della Cooperativa di cui trattasi.

(2923)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Caritas », con sede in Oniferi (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1959, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Caritas », con sede in Oniferi (Nuoro), costituita con atto del notaio dott. Giacomo Satta è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Ghisu Giovanni.

(3012)

Scioglimento di sessanta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1959, le società cooperative qui appresso indicate sono sciolte ad ogni effetto di legge, senza nomina di liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire

1) Società cooperativa agricola « Libertà e Associazione », con sede in Zagarise (Catanzaro), costituita con atto in data 6 novembre 1949, per notaio dott Antonio Teti,

2) Società cooperativa agricola « La Democratica », con sede in San Nicola dell'Alto (Catanzaro), costituita con atto in data 29 maggio 1948, per notaio dott Antonio Teti,

3) Società cooperativa di lavoro « Nuova Italia », con sede in Belcastro (Catanzaro), costituita con atto in data 16 maggio 1945, per notaio dott Capocasale,

4) Società cooperativa di consumo « Stella », con sede in Marmirolo (Mantova), costituita con atto in data 25 aprile 1947, per notaio dott. Giuseppe Nicolini,

5) Società cooperativa di consumo « Spaccio cooperativo del popolo di Cireglio », con sede in Cireglio (Pistoia), costituita con atto in data 30 giugno 1945, per notaio dott. Augusto Cappellini;

6) Società cooperativa agricola « Mezzadri affittuari e coltivatori diretti », con sede in Solarolo (Ravenna), costituita con atto in data 28 dicembre 1951, per notaio dott. Micela Giuseppe,

7) Società cooperativa agricola « Pastori », con sede in Budduso (Sassari), costituita con atto in data 18 novembre 1946, per notaio dott Campus,

8) Società cooperativa edilizia « Case operai trasporti C.E.CO.T », con sede in Ascoli Piceno, costituita con atto in data 19 maggio 1955, per notaio dott Giuseppe Alleva,

9) Società cooperativa di lavoro « Appalti lavori edili - C A L E A », con sede in Ancona, costituita con atto in data 1° dicembre 1947, per notaio dott. Armando Castellucci;

10) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione fra muratori e affini », con sede in Bitetto (Bari), costituita con atto in data 19 settembre 1946, per notaio dott. Antonelli Pietro,

11) Società cooperativa edilizia « Case popolari economiche cinquantacinque », con sede in Bologna, costituita con atto in data 25 gennaio 1955, per notaio dott. Corrado Cicognani,

12) Società cooperativa edilizia « Postelegrafonici di Imola », con sede in Imola (Bologna), costituita con atto in data 22 dicembre 1954, per notaio dott. Appio Alvisi;

13) Società cooperativa edilizia « Professionisti di Caserta », con sede in Caserta, costituita con atto in data 18 novembre 1955, per notaio dott Arturo De Lillo;

14) Società cooperativa di lavoro « Falerno », con sede in Falciano di Carinola (Caserta), costituita con atto in data 17 marzo 1949, per notaio dott. Vittorio Ronza,

15) Società cooperativa di lavoro « Astra », con sede in Piana di Caiazzo (Caserta), costituita con atto in data 12 luglio 1956, per notaio dott. Salvatore Maturo,

16) Società cooperativa agricola « Gessana », con sede in Gessopalena (Chieti), costituita nel 1947,

17) Società cooperativa di consumo « A C L I - Madonna delle Piane », con sede in Chieti, costituita con atto in data 20 aprile 1956, per notaio dott. Rulli Ubaldo,

18) Società cooperativa agricola « Azienda di Seminiato », con sede in Contane (Ferrara), costituita con atto in data 7 dicembre 1955, per notaio dott. Michelina Sotgiu,

19) Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Monticelli di Mesole (Ferrara), costituita con atto in data 27 dicembre 1955, per notaio dott. Michelina Sotgiu;

20) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti della ferrovia-Ferrara ed altre aziende similari », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 22 dicembre 1954, per notaio dott. Carmelo Consoli,

21) Società cooperativa agricola « A C L I », con sede in Modigliano (Forlì), costituita con atto in data 14 novembre 1953, per notaio dott Claudio Ceroni;

22) Società cooperativa di consumo « Culturale Edera », con sede in Sarsina (Forlì), costituita con atto in data 14 maggio 1953, per notaio dott Ulisse Pizzi,

23) Società cooperativa edilizia « Modica », con sede in Genova, costituita con atto in data 21 gennaio 1956, per notaio dott Giancarlo Colombini,

24) Società cooperativa edilizia « Amerigo Vespucci », con sede in Genova, costituita con atto in data 10 febbraio 1956, per notaio dott Giovanni Porcile,

25) Società cooperativa di pesca « Mutua fra i pescatori », con sede in Riva Trigoso (Genova), costituita con atto in data 20 gennaio 1946, per notaio dott Algelo Bo,

26) Società cooperativa agricola « Frantoio sociale fra coltivatori diretti », con sede in Borgo Sant'Agata (Imperia), costituita con atto in data 11 novembre 1951, per notaio dott Re Bernardino,

27) Società cooperativa di lavoro « Artieri », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 17 maggio 1950, per notaio dott. Gaetano Di Macco;

28) Società cooperativa di lavoro « Aurora », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 5 maggio 1950, per notaio dott. Gaetano Di Macco,

29) Società cooperativa di lavoro « La Caravella », con sede in Gaeta (Latina), costituita con atto in data 5 maggio 1950, per notaio dott. Gaetano Di Macco,

30) Società cooperativa edilizia « La Panoramica », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 6 giugno 1956, per notaio dott. Nicola Merola,

31) Società cooperativa edilizia « Spes et fides », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 23 febbraio 1956, per notaio dott Nicola Merola;

32) Società cooperativa di lavoro « Cavamonti », con sede in Castrignano del Capo (Lecce), costituita con atto in data 31 marzo 1953, per notaio dott Importuno Vincenzo,

33) Società cooperativa edilizia « La Nave », con sede in Pescara, costituita con atto in data 6 agosto 1953, per notaio dott Donato Mastroberardino,

34) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Pescara, costituita con atto in data 12 giugno 1952, per notaio dott. Fulvio Scuccimarra;

35) Società cooperativa agricola « Castelnovina », con sede in Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), costituita con atto in data 29 maggio 1951, per notaio dott Leopoldo Rabagli,

36) Società cooperativa edilizia « Telefonici », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 10 settembre 1956, per notaio dott Renzo Chiostrini,

37) Società cooperativa agricola « Italo somala », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 marzo 1951, per notaio dott Pietro D'Angelo,

38) Società cooperativa edilizia « 24 Marzo », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 giugno 1944, per notaio dott Egidio Marchese,

39) Società cooperativa di lavoro « XXIV Marzo - fra reduci e partigiani », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 marzo 1946, per notaio dott. Michele Barone;

40) Società cooperativa di lavoro « Muratori », con sede in Ottati (Salerno), costituita con atto in data 4 novembre 1945, per notaio dott Pasquale Squillante,

41) Società cooperativa di lavoro « Alburnina Crecarl », con sede in Corleto Monforte (Salerno), costituita con atto in data 28 ottobre 1956, per notaio dott Pasquale Squillante,

42) Società cooperativa di consumo « Filodrammatica algherese - la Palmavera », con sede in Alghero (Sassari), costituita con atto in data 6 agosto 1955, per notaio dott. Arnaldo Manca;

43) Società cooperativa edilizia « Cristoforo Colombo », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita con atto in data 29 ottobre 1954, per notaio dott Giovanni Ginnaneschi,

44) Società cooperativa edilizia « Lavoratori navalmeccanici », con sede in Taranto, costituita con atto in data 4 ottobre 1954, per notaio dott Antonio Vitale;

45) Società cooperativa edilizia « Berta », con sede in Torino, costituita con atto in data 15 luglio 1954, per notaio dott Castelli Pio,

46) Società cooperativa edilizia « Domus nostra », con sede in Treviso, costituita con atto in data 23 novembre 1948, per notaio dott Carlo Marcati,

47) Società cooperativa di consumo « Artigiana di consumo », con sede in Mestre-Venezia, costituita con atto in data 25 febbraio 1951, per notaio dott Gino Voltolina,

48) Società cooperativa di consumo « La Gondola - aziendale di consumo », con sede in Venezia, costituita con atto in data 11 novembre 1948, per notaio dott Gino Voltolina,

49) Società cooperativa di lavoro « Costruzioni meccaniche », con sede in Venezia, costituita con atto in data 23 giugno 1945, per notaio dott Luigi Candiani,

50) Società cooperativa agricola « Santa Giustina », con sede in Arcugnano (Venezia), costituita con atto in data 4 agosto 1947, per notaio dott Amato Pelagatti,

51) Società cooperativa di consumo « A C L.I. », con sede in Zovencedo (Vicenza), costituita con atto in data 11 luglio 1946, per notaio dott Amato Pelagatti,

52) Società cooperativa di consumo « Sant'Urbano, Santa Trinita, Valdimolino », con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), costituita con atto in data 13 novembre 1945, per notaio dott Amato Pelagatti,

53) Società cooperativa edilizia « Fra alpini - Sezione di Montecchio Maggiore », con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), costituita con atto in data 23 marzo 1952, per notaio dott Antonio Bevilacqua,

54) Società cooperativa agricola « Boattieri », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 8 agosto 1946, per notaio dott Orazio Sconocchia,

55) Società cooperativa agricola « La Montaltese », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita con atto in data 18 agosto 1948, per notaio dott Orazio Sconocchia,

56) Società cooperativa agricola « Piccoli agricoltori », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 16 agosto 1946, per notaio dott Orazio Sconocchia,

57) Società cooperativa edilizia « I N A I L. », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 28 dicembre 1954, per notaio dott Mario De Facendis,

58) Società cooperativa edilizia « Sole nascente », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 18 settembre 1954, per notaio dott. Nazzareno Dobici,

59) Società cooperativa di lavoro « San Giusto », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 10 febbraio 1951, per notaio dott Nazzareno Dobici,

60) Società cooperativa di lavoro « Santa Lucia », con sede in Sutri (Viterbo), costituita con atto in data 30 maggio 1955, per notato dott Ottorino Ballarati

(2880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 20 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	643,84	644,50	644,50	644,85	643,60	643,86	644,80	643,85	643,87	644,50
Fr Sv.	143,58	143,60	143,62	143,655	143,65	143,58	143,62	143,60	143,58	143,62
Kr D.	90,09	90,07	90,06	90,05	90,05	90,10	90,05	90,10	90,09	90,10
Kr N.	87,15	87,15	87,12	87,10	87,10	87,17	87,11	87,175	87,16	87,15
Kr Sv.	119,96	119,96	119,975	119,95	119,95	119,96	119,94	120 —	119,97	119,95
Fol	164,41	164,42	164,44	164,41	164,40	164,42	164,4325	164,45	164,42	164,42
Fr B.	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr.	126,59	126,60	126,605	126,60	126,65	126,60	126,605	126,60	126,60	126,60
Lst	1746,80	1745,75	1745,65	1745,45	1745,25	1746,86	1745,40	1746,90	1746,85	1745,75
Dm occ.	148,40	148,40	148,42	148,42	148,30	148,40	148,42	148,39	148,39	148,40
Scell. Austr.	23,98	23,98	23,98	23,98	23,95	23,98	23,97875	23,98	23,98	23,98

Media dei titoli del 20 maggio 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,70
Id 3,50 % 1902	71,60
Id 5 % 1935	102,125
Redimibile 3,50 % 1934	92,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
Id. 5 % 1936	99,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,85

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	644,825
1 Franco svizzero	143,637
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	164,421
1 Franco belga	12,45
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1745,425
1 Marco germanico	148,42
1 Scellino austriaco	23,979

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto 29 dicembre 1956, numero 1507;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130 recante norme per l'assunzione al lavoro obbligatoria dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, riguardante, tra l'altro i benefici spettanti agli orfani di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante la riserva dei posti nei concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili dello Stato e la graduatoria dei titoli preferenziali;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante il concorso dei titoli di precedenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinquantaquattro posti di ufficiale giudiziario.

Art. 2.
Posti riservati

Dei cinquantaquattro posti messi a concorso, ventisette sono così riservati due a concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche una prova facoltativa di lingua tedesca; gli altri venticinque, secondo le vigenti disposizioni, agli ex combattenti ed assimilati, agli invalidi di guerra, agli invalidi civili per fatti di guerra ed agli invalidi per servizio.

I posti riservati, non attribuiti per difetto di candidati aventi diritto idonei, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito, salvo quanto disposto dalle leggi 13 marzo 1958, n. 365 e 27 febbraio 1958, n. 130.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti politici;

c) sia in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale o di titoli equipollenti;

d) sia di moralità e condotta incensurabili e di sana costituzione fisica.

Per disposizione del Ministro per la grazia e la giustizia, il candidato potrà essere sottoposto a visita di uno o più medici per l'accertamento della sua idoneità alle funzioni di ufficiale giudiziario e qualora non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, non verrà ammesso al concorso;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30.

Art. 4.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni 2, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere esclusivamente presentata o fatta pervenire al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il 30° anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età,

3) il possesso della cittadinanza italiana,

4) il Comune, dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale,

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi

Coloro che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 6

Documento d'identificazione

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che, a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da lire 200.

Art. 7.

Inammissibilità. Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso.

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma,

2) gli aspiranti che non allegheranno all'istanza il ritratto in fotografia, ovvero lo produrranno non in regola con il bollo o senza le richieste autenticazioni,

3) gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

4) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti;

b) saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art 13,

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Art 8.

Documenti da produrre per comprovare il diritto ai posti riservati, a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per i posti riservati, per la elevazione del limite massimo di età o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale - Ufficio 3°, entro il termine perentorio di giorni 15 da quello in cui hanno sostenuto la prova orale medesima, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti come segue.

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 1° settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948 n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n 5000, in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella (*C* o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*),

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera a);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

6) decorati, feriti d' guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro chè, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato dal rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti universitari, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, presenteranno un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere a) e b) del n. 9) dovranno essere rilasciate in data non anteriore a 3 mesi da quella della presentazione.

Art. 9.
Prove di esame obbligatorie

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame di concorso consta:

1) di tre prove scritte, che hanno luogo in tre giorni distinti, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile;

b) nozioni di procedura penale;

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari,

2) di una prova orale sulle predette materie, nonchè, nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al Codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli;

3) di un saggio di dattilografia.

Art. 10.
Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta soltanto di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà in detta lingua.

In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, i candidati che hanno superato le prove di esame obbligatorie, conseguendo l'idoneità.

Art. 11.
Sede degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato non meno di 30/50 in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale.

Art. 12.

Graduatoria

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voto si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Sono dichiarati vincitori del concorso, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio superiore del personale Ufficio 3°, nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100· non è ammesso il certificato dell'atto di nascita

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare debitamente legalizzato

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata all'art 8, n. 9, lett *a*), se non l'abbiano già prodotta

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dello atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purche esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*), del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Roma, addì 23 aprile 1959

p *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1959
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 260 — BOVIO

(3031)

Concorso per titoli a cinquanta posti di usciere giudiziario in prova

IL GUARDASIGILLI
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n 2271, con cui è stato approvato il testo organico degli uscieri giudiziari, e successive modificazioni;

Visto l'art 17 del regio decreto legge 19 aprile 1934, n. 698, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per usciere giudiziario in prova,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, contenente norme a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni,

Vista la legge 13 marzo 1958 n 365 contenente, tra l'altro, disposizioni a favore degli orfani di guerra,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquanta posti di usciere giudiziario in prova Detto concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art 2

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbia l'esercizio dei diritti politici,

c) abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza quinta elementare);

d) abbia, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 32;

e) sia di moralità e condotta incensurabili:

f) abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 9 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, in seguito a comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della elevazione del limite di età sino a 45 anni gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della nona categoria e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in servizio presso Amministrazioni statali;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) di coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, siano incaricati della pulizia e custodia di locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni e che siano invalidi di guerra od equiparati oppure ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *c*) non si richiede il possesso del titolo di studio, ma deve essere documentato il lodevole servizio prestato.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, dovranno essere esclusivamente — presentate direttamente o fatte pervenire alla Procura della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le medesime, indirizzate al Ministero di grazia e giustizia oltre al nome e cognome del candidato, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni

1) la data ed il luogo di nascita;

2) la precisa indicazione del luogo di residenza;

3) il possesso dei titoli, per coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, hanno superato il 32° anno di età, necessari per fruire della elevazione del limite massimo di età;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali;

7) il titolo di studio, con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

8) la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i documenti per beneficiare delle quote riservate o che danno diritto a preferenze.

Art. 5.

Inammissibilità. Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti;

b) saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 12;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Titoli prevalenti per la formazione della graduatoria

Ai sensi dell'art. 165 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, saranno preferiti, in primo luogo, sino alla

concorrenza della metà dei posti messi a concorso, i candidati che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano prestato servizio di pulizia e custodia di locali di uffici giudiziari per almeno quattro anni e siano invalidi di guerra od equiparati ovvero ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra

In secondo luogo saranno preferiti, ai sensi dell'art 166 del regio decreto anzidetto, i candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle guardie municipali, ovvero che siano figli di impiegato dello Stato.

La graduatoria dei candidati, risultati idonei nella prova pratica di scrittura sotto dettato, sarà formata applicando le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, a ciascuna delle categorie precisate nei commi precedenti nonchè a quella costituita dai candidati non in possesso dei requisiti anzidetti.

Art 7.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza ed a preferenza

a) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 9 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 1 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Comando di appartenenza, su carta da bollo da L 100, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/Od in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente,

2) mutilati ed invalidi

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita,

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra,

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*),

c) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno anche essi il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da lire 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalle guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto dela Provincia in cui risiedono, su carta da bollo da L 100, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e dal decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o la copia notarile) del relativo brevetto o del documento di concessione,

7) perseguitati politici e razziali.

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione, su carta bollata da L 100, del prefetto della Provincia in cui risiedono;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato, su carta bollata da L 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica

8) coniugati

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra,

9) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, produrranno un attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione dell'autorità militare su carta da bollo da L 100.

I documenti di cui al precedente n 8) ed alle lettere a) e b) del n 9) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 mesi a quella della presentazione,

10) candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art 6, primo e secondo comma·

a) i candidati in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art 6 del presente bando, dovranno produrre, oltre al documento attestante l'invalidità ovvero la qualifica di ex combattente, decorato al valor militare od insignito della croce al merito di guerra, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal cancelliere e vistato dal capo dell ufficio giudiziario, da cui risulti che essi hanno prestato lodevole servizio per almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale quali addetti alla pulizia e custodia,

b) i candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del predetto art 6 dovranno presentare una copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero, se figli di impiegato dello Stato, un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale qualità

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra Amministrazione

Art 8

Termine, a pena di decadenza, per la presentazione dei documenti, che danno diritto alla elevazione del limite di età, a precedenza ed a preferenza

I candidati risultati idonei nella prova pratica di scrittura sotto dettato, che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per le precedenze e per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione relativa all'esito della prova

Art. 9

Prova pratica di scrittura sotto dettato

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nelle sedi e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto

I candidati ammessi a sostenere la prova anzidetta, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento d'identificazione (passaporto, carta di identità, tessera postale, libretto ferroviario o porto d'armi)

Art 10

Giudizio d'idoneità

Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che, nella prova pratica di scrittura sotto dettato, avranno riportato il giudizio d'idoneità.

Art 11

Vincitori del concorso

I candidati dichiarati idonei nella prova pratica di scrittura sotto dettato, saranno graduati in base ai titoli di cui risulteranno in possesso, con i criteri precisati nel precedente art. 6

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art 12.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio superiore del personale - Ufficio 3°, nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo

A) Titolo di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare) o copia notarile

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato originale, deve essere presentato un duplicato

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100 Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita

C) Certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo da L 100) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

D) Certificato di godimento dei diritti politici (carta da bollo da L 100) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

E) Certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

F) Certificato medico (carta da bollo da L 100), rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n 142, contenente, cioè la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di usciere giudiziario

L Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) ed F) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, indicata nell'art 7, n 9), lettera a), se già non l'abbiano prodotta.

I candidati che si trovano sotto le armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale, insieme ad un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato di ufficio, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Roma, addì 24 aprile 1959

p. Il Ministro: Spallino

Registrato alla Corte dei conti il 15 *maggio* 1959
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 281. — Bovio

(3032)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 53331 in data 20 gennaio 1959, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine competente e dai Comuni interessati;

Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di l'Aquila, di cui alle premesse, e costituita come segue:

Presidente:
Pietrostefani Stanislao, vice prefetto.

Componenti:
Comotti dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo;
Bianchi prof Carlo, docente universitario;
Martini prof Igino, docente universitario;
Alesii dott. Alpinolo, veterinario condotto.

Segretario:
Di Salvo dott. Pietro, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

L'Aquila, addì 11 maggio 1959

Il prefetto: BLANDALEONE

(3078)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 37113 Div. 3ª/San dell'11 dicembre 1957, con il quale è stato bandito il concorso per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria al concorso per cinque posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957:

1. Coveri Amerigo	punti 55,459	su 100
2. Franchini Mauro	53,330	»
3. Giusti Franco	51,088	»
4 Fiori Pio	punti 48,945	su 100
5. Torchio Francesco	» 46,131	»
6. Agostini Dante	» 45,547	»
7. Materazzi Giovanni	» 44,921	»
8. Grandini Giovan Battista	» 44,630	»
9. Giovannetti Lido	» 43,807	»
10. Manfroni Umberto	» 42,119	»
11. Bartolini Renzo	» 41,739	»
12. Varanini Giancarlo	» 41,634	»
13. Selmi Giancarlo	» 41,222	»
14. Arrighi Arrigo	» 41,163	»
15. Scavo Giuseppe	» 40,990	»
16. Ricciarelli Giorgio	» 40,754	»
17. Carnicelli Luciano	» 40,701	»
18. Pagliani Gianluigi	» 40,620	»
19. Palmerini Publio	» 40,323	»
20. Petrillo Giffredo	» 40,259	»
21. Franci Aroldo	» 40,239	»
22. De Rose Elio	» 39,682	»
23. Roggi Giuseppe	» 39,370	»
24. Corsi Mario	» 39,087	»
25. Pellizzari Carlo	» 38,625	»
26. Caredio Virgilio	» 38,380	»
27. Pampiglione Silvio	» 38 200	»
28. Lencioni Odilio	» 38,136	»
29. Ciancamerla Giovanni	» 37,938	»
30. Botoni Luciano	» 37,869	»
31. Bellora Massimo	» 37,798	»
32. Fiorentini Mario	» 37,779	»
33. Vicini Giuseppe	» 37,708	»
34. Meossi Alvaro	» 37,387	»
35. Semoli Fausto	» 37,187	»
36. Billi Osvaldo	» 37,003	»
37. Cristalli Giorgio	» 36,890	»
38. Betti Danilo	» 36,681	»
39. Porfido Pietro	» 36,533	»
40. Balestrieri Enrico	» 36 078	»
41. Del Carpio Alfredo	» 36,894	»
42. Santucci Ugo	» 35,720	»
43. Dini Pierluigi	» 35 352	»

Il presente decreto sara pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 24 aprile 1959

Il prefetto LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n 15439, con il quale è stata approvata la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Lucca al 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola,

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso citato in premessa sono dichiarati vincitori dal concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Coveri Amerigo Massarosa (2ª condotta) - Quiesa;
2) Franchini Mauro. Borgo a Mozzano (3ª condotta) Valdottavo;
3) Giusti Franco: Molazzana (condotta unica):
4) Fiori Pio Fosciandora,
5) Torchio Francesco Pescaglia (1ª condotta) Capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge

I sindaci dei Comuni interessati, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del provvedimento.

Lucca, addì 24 aprile 1959

Il prefetto: LA SELVA

(2989)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.